COMMISSIONE VII

DIFESA

XVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAIATI**

INDICE

PAG

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

FORNALE ed altri: Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri (872) 213

PRESIDENTE 213, 214

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 213

La seduta inizia alle 9,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge: Modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96 sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri. (872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 872, di iniziativa degli onorevoli deputati Fornale, Villa, Canestrari, Corona Giacomo, concernente modifiche alla legge 6 febbraio 1963, n. 96 sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

L'onorevole Relatore ha già svolto nella scorsa seduta la sua relazione ed in sede di discussione generale ha parlato l'onorevole Messe. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella passata seduta il Governo si riservò di esprimere il proprio parere sulla proposta di legge. Ora posso dire che, sulla scorta della relazione fatta dal collega onorevole De Meo, il Governo ritiene che la proposta di legge possa essere senz'altro considerata favorevolmente.

In effetti la proposta tende ad elevare, da un quarantesimo a un ventesimo nel ruolo dei capitani dell'Arma dei carabinieri, il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 96, per il reclutamento dei capitani dei carabinieri in servizio effettivo da trarsi dai capitani di complemento; e qualora il concorso risulti già espletato alla data dell'entrata in vigore della proposta di legge, prevede che siano dichiarati vincitori anche gli idonei fino al raggiungimento del limite di un ventesimo del ruolo dei capitani dell'Arma.

Qualora questa iniziativa parlamentare fosse approvata, il comando generale dell'Arma dei carabinieri potrebbe, quindi, continuare ad avvalersi dell'attività di servizio di elementi che hanno dimostrato di essere ben preparati e bene idonei, avendo spiccati requisiti non solo di capacità ma anche di esperienza per essere da lunghi anni in servizio.

Perciò il parere del Governo, per quanto attiene alla parte tecnica militare, è favorevole, ferme restando eventuali riserve che fossero manifestate da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Non siamo ancora in condizione di poter votare l'intera proposta di legge in quanto manca il prescritto parere della Commissione bilancio. Ci limiteremo pertanto all'esame dei primi due articoli. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1963, n. 96 per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri è elevato da un quarantesimo a un ventesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso bandito in esecuzione della legge 6 febbraio 1963, n. 96, risultasse già espletato, saranno dichiarati vincitori i capitani che nella graduatoria di merito seguono quelli dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le modalità ivi indicate fino alla concorrenza del numero di posti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1963, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Il soprannumero di cui al comma precedente è riassorbito in cinque anni, con inizio dal 1964, in ragione di un quinto per ciascun anno ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Su questo articolo voglio ribadire la riserva che a nome del Governo desidero venga messa agli atti: riserva che potrà essere sciolta solo quando avremo il parere favorevole della Commissione bilancio. Dobbiamo tener presente che quando noi abbiamo manifestato recentemente il nostro assenso, tanto la Presidenza del Consiglio che il Ministro del tesoro non si sono opposti.

PRESIDENTE. Come stabilito in precedenza la discussione dell'articolo 3 è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI